

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



SOMMARIO

ATTI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Seduta del 30 aprile 2026

Dal n. 467 al n. 477.....pag. 6617

Dal n. 489 al n. 500.....pag. 6620

Dal n. 502 al n. 505.....pag. 6621

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 467**

Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale"

AVVISO

I testi delle delibere sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 468

L.R. n. 34/1996. Artt. 10 e 13 dello Statuto della Fondazione Agraria Cante di Montevercchio: nomina di un componente con funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Di nominare quale componente con funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Agraria Cante di Montevercchio il signor Gianfranco Mazzanti il quale, per le particolari doti professionali e personali, è stato ritenuto idoneo e di fiducia per ricoprire l'incarico.

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 469

L.R. 6/99 art.6 "Programma Statistico Regionale – PSR anni 2024-2026" - Approvazione Piano Attuativo 2026

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare il "Piano Attuativo 2026" del Programma Statistico Regionale – PSR 2024-2026 di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
2. di stabilire che fino alla messa a disposizione di ri-

sorse finanziarie, il Piano 2026 può essere realizzato limitatamente a:

- attività connesse all'attuazione delle indagini statistiche previste dal Programma Statistico Nazionale e, qualora comportino spese, per un importo massimo pari al contributo finanziario messo a disposizione dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
- attività statistiche svolte unicamente dalla struttura senza oneri aggiuntivi ulteriori a carico del bilancio della Giunta Regionale, rispetto a quelli già determinati e impegnati per lo svolgimento delle indagini previste nel Piano 2026.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 470

Integrazione DGR n. 249 del 27/03/2024 di Approvazione criteri e modalità attuative generali Intervento SRH04 Azioni di informazione del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Marche (CSR).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di integrare la DGR n. 249 del 27/03/2024 di approvazione dei criteri e delle modalità attuative generali dell'Intervento SRH04 Azioni di informazione del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Marche (CSR) aggiungendo, nell'ambito delle tipologie di azioni informative, tre nuove tipologie:
 - o laboratori informativi;
 - o uscite dimostrative;
 - o incontri educativi,

alle quali sarà applicata la metodologia dei costi reali.

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 471

Art. 37 e Allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023 – Adozione dello schema del Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2026-2028.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- 1) DI ADOTTARE lo schema del programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2026-2028 di cui all'Allegato "A", composto dalle seguenti schede:
- scheda a) quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
 - scheda b) elenco delle opere pubbliche incompiute;
 - scheda c) elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
 - scheda d) elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
 - scheda e) lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
 - scheda f) elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento del programma per i quali si è rinunciato all'attuazione.
- 2) DI DISPORRE la pubblicazione dello schema del programma triennale sul sito della Regione Marche:
- nella sezione "Profilo del Committente": <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Profilo-del-committente>
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente": <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente> ai sensi dell'art. 5 comma 5 dell'Allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023;
 - nel sito internet www.serviziopubblici.it a cura del Dipartimento Infrastrutture e Territorio, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 33/2013;
 - nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici: <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bdncp>
- DI STABILIRE che le osservazioni di cui all' art. 5 comma 5 dell'Allegato I.5 del D. Lgs. 36/2023 dovranno essere presentate all'indirizzo di posta elettronica dipartimento.infrastruttureterritorio@regione.marche.it entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente di cui al punto 2 del deliberato

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 472

Assegnazione all'AST di Macerata delle risorse per il completamento della Casa della Comunità nel Comune di San Severino Marche (2° stralcio)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di assegnare all'AST di Macerata il finanziamento complessivo di € 1.162.842,09 per l'intervento di completamento della Casa di Comunità nel Comune di San Severino Marche, quale secondo stralcio funzionale del progetto complessivo di realizzazione della struttura;
2. che l'onere derivante dal presente atto, pari ad € 1.162.842,09, è a carico delle disponibilità del bilancio regionale 2026-2028, come segue:
 - o per € 300.000,00 annualità 2026, sul capitolo di spesa 2130520592;
 - o per € 862.842,09 annualità 2027, sul capitolo di spesa 2130520595;
3. che l'intervento di spesa è compatibile con il ricorso all'indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 16 e seguenti, della legge 350/2003 e rientra nella fattispecie prevista alla lettera g) del comma 18 del medesimo articolo 3;
4. di precisare che le suddette risorse sono a carico di capitoli finanziati con assegnazione specifica per la sanità, per il quale si applica il disposto del Titolo II del d.lgs. 118/2011, e che le medesime risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dal presente atto.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 473

Progetto Interreg Italia – Croazia: MAPA – Marine Adriatic PARks – Adesione al Memorandum of Understanding (MoU) relativo al Consiglio di Cooperazione Locale (CCL) – Costa del Conero

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di aderire al Memorandum of Understanding (MoU), redatto nell'ambito del Interreg Italia Croazia MAPA – Marine Adriatic PARks, relativo all'istituzione del Consiglio di Cooperazione Locale (CCL) – Costa del Conero, di cui all'allegato A al presente atto;
2. di autorizzare l'Assessore regionale con delega alla Valorizzazione dei beni Ambientali alla sottoscrizione del suddetto Memorandum nonché alla partecipazione ai lavori del Consiglio di Cooperazione Locale (CCL), anche mediante delegati istituzionali individuati tra dirigenti o funzionari delle strutture regionali competenti.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 474

DD MASE N. 816/2025 recante “Quinto programma CEM di contributi per esigenze di tutela ambientali connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” – Approvazione della proposta progettuale e dello schema di convenzione tra la Regione Marche e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) per l'attuazione delle attività connesse al Quinto Programma CEM.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di approvare la proposta progettuale contenuta nell'Allegato A alla presente deliberazione, in conseguenza del contributo di € 14.478,06 finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, concesso con Decreto Direttoriale n. 816 del 19/12/2025 avente ad oggetto “Quinto programma CEM di contributi per esigenze di tutela ambientali connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
2. Di approvare, per gli effetti di cui al punto 1), lo schema di “Convenzione tra la Regione Marche e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) per l'attuazione delle attività connesse al programma CEM”, secondo lo schema di cui all'Allegato B alla presente deliberazione;

3. Di incaricare il Dirigente della Direzione Ambiente e Risorse Idriche alla successiva sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 2), con facoltà di apportare al testo della stessa eventuali integrazioni o modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 475

Organismo di Conciliazione e Mediazione del Foro di Macerata. Procedimento n. 136/2026, acquisito al n. 0533502/GRM del Registro Unico della Giunta Regionale in data 17 aprile 2026, in materia di diritti reali. Partecipazione al procedimento di mediazione. Affidamento incarico di rappresentanza Regione Marche all'Ing. Stefano Stefoni ed assistenza legale Avv. Cecilia Maria Satta

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di prendere parte al procedimento di mediazione n. 136/2026 presso l'Organismo di Conciliazione e di Mediazione del Foro di Macerata su domanda del Comune di Civitanova Marche ai sensi del D.Lgs 28/2010;
2. Di delegare alla partecipazione al procedimento, in rappresentanza della regione Marche, l'Ing. Stefano Stefoni, Direttore del Dipartimento Protezione Civile e sicurezza del territorio, conferendogli il potere di esprimere eventuale accordo all'inizio della mediazione e conseguentemente di conciliare, con l'assistenza legale dell'Avv. Cecilia Maria Satta ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs 28/2010;
3. di dare atto che l'onere derivante dal presente atto, è pari all'importo lordo per l'ente di € 780,80 fa carico al capitolo n. 2011110036 del Bilancio di previsione 2026-2028 per l'anno 2026, esigibilità 2026.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 476

Piano straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro – 4° Aggiornamento del Piano Regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego in attuazione del PNRR, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di approvare il 4° aggiornamento del “Piano Regionale di Potenziamento dei Centri per l’Impiego in attuazione del PNRR, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1” e della “Tabella delle attività programmate” nella formulazione, rispettivamente, di cui all’“Allegato A” e “Allegato E” al presente atto.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 477

Adozione modello di cloud regionale improntato sulla sovranità digitale

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di adottare un modello cloud regionale improntato sulla sovranità digitale, quale strategia complessiva da perseguire e attuare per l'intera organizzazione regionale e per ogni singola struttura che la compone;
- di incaricare il Settore Transizione Digitale ed informatica dell'Ente:
 - di intraprendere ogni azione utile e necessaria a sviluppare un modello cloud regionale improntato sulla sovranità digitale;
 - di fornire supporto alle altre strutture regionali nella sperimentazione ed attuazione di tale modello;
 - di verificare la fattibilità di partenariati pubblico-privati finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di infrastrutture cloud diffuse nel territorio regionale.

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 489

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Ancona – Appello avverso la sentenza n. 107 del 9/04/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Ancona. - Affidamento incarico Avv.ti Gabriella De Berardinis e Gianluca Daniele.

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 490

Corte di Appello di Ancona. Atto di citazione in appello acquisito al n. 0257042 del Registro Unico della Giunta Regionale in data 18/02/2026. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico Avv. Lucilla Di Ianni.

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 491

Corte di Appello di Ancona. Appello Sentenza Tribunale di Ancona n. 282/26 acquisita al prot. n. 0222400/2026. Affidamento incarico Avv. Francesco Comi.

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 492

Tribunale civile di Ancona. Recupero di somme oggetto di garanzia fideiussoria prestata da compagnia assicuratrice in favore della Regione Marche come da nota regionale prot. 1456141 del 17/11/2025. Affidamento incarico Avv.ti Laura Simoncini e Gianluca Daniele.

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 493

Tribunale di Ancona – Citazione in giudizio a seguito della Sentenza n. 1311/24 acquisita al prot.n. 1152893/24. Affidamento incarico Avv. Gabriele Giantomassi.

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 494

Tribunale di Macerata. Appello Sentenza Giudice di Pace di Macerata n. 126/26 acquisita al prot. n. 0369060/2026. Affidamento incarico Avv. Gabriele Giantomassi.

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 495

Tribunale di Ancona sez. Lavoro. Ricorso ac-

quisito al n. 0524462 del Registro Unico della Giunta Regionale in data 16/04/2026. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico Avv. Antonella Rota.

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 496

Tribunale di Ancona – Citazione in giudizio per il recupero di somme in riferimento alla sentenza acquisita al prot.n. 0228947/19.

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 497

Tribunale di Ancona – Citazione in giudizio per il recupero di somme in riferimento alla sentenza acquisita al prot. n. 0947834/2019.

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 498

Corte Suprema di Cassazione. Proposizione ricorso per la revocazione della sentenza n. 34712 del 30/12/2025.

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 499

Consiglio di Stato. Ricorso acquisito al n. 556854 del Registro Unico della Giunta Regionale in data 23/04/2026. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico Avv. Laura Simoncini.

AVVISO

I testi delle delibere sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 500

Art. 8, comma 1, dell'accordo allegato alla legge regionale n. 40/2013. Intesa con la Regione Umbria per la nomina del Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di esprimere l'intesa con la Regione Umbria sulla proposta del nominativo del dott. Vincenzo Caputo quale Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico

Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, per una durata dell'incarico pari a tre anni.

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 502

L.R. 7/95, art. 41 comma 4 bis – DGR n. 1784/2025 e s.m.i. – Ulteriori risorse per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole nell'anno 2025. Importo € 200.000,00 sul capitolo 2160210136 del Bilancio 2026/2028, annualità 2026.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di concedere agli Ambiti territoriali di Caccia (ATC) per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole di cui L.R.7/95 Art 41 comma 4 bis, avvenuti nell'anno 2025, ulteriori risorse pari a € 200.000,00 stanziati sul capitolo 2160210136 del Bilancio 2026/2028, annualità 2026;
2. Di stabilire che la ripartizione delle risorse tra gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) avvenga sulla base della quantificazione degli importi dei risarcimenti per i danni, desumibili dalle istanze istruite nel sistema informativo regionale (SIAR) dal singolo ATC competente e risultanti, alla data del 30/06/2026, in stato "ammissibile" oppure "autorizzato", tenendo altresì conto delle risorse già assegnate e liquidate per i danni relativi all'annualità 2025;
3. Di stabilire altresì che gli ATC dovranno restituire le somme che risultano complessivamente eccedenti la rendicontazione dei danni accertati, per le finalità di cui al presente atto;
4. Di concedere gli aiuti nel rispetto del Regolamento UE N. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 regime "De Minimis" (art. 10);
5. che all'onere del presente atto, per complessivi € 200.000,00, si fa fronte, in termini di esigibilità della spesa, mediante i fondi stanziati sul capitolo 2160210136 del Bilancio 2026-2028 annualità 2026;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 503

L.r. n. 7/95, art. 30 – Approvazione Calendario venatorio regionale 2026-2027

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare il Calendario venatorio regionale, per la stagione 2026-2027, di cui agli allegati A), B) e C) della presente deliberazione.
- di riservarsi ogni potere di autotutela nonché di modifica della presente deliberazione qualora sopravvengano alla stessa pronunciamenti di autorità amministrative e/o giurisdizionali che possano incidere sulle modalità del prelievo per come disciplinate nel Calendario Venatorio 2026-2027 approvato con la presente;
- di dare mandato alle strutture regionali competenti di avviare la procedura per una valutazione/revisione dei contenuti della DGR n. 713/2024;
- di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali siano disposte con atto del dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie - SDA AP/FM.

Allegato A**CALENDARIO VENATORIO REGIONALE MARCHE 2026 - 2027**

La stagione venatoria ha inizio il 5 settembre 2026 e termina il 31 gennaio 2027

Le specie cacciabili sono le seguenti:

- Lepre comune (*Lepus europaeus*);
- Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- Fagiano (*Phasianus colchicus*);
- Coturnice (*Alectoris graeca*);
- Pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- Starna (*Perdix perdix*);
- Volpe (*Vulpes vulpes*);
- Cinghiale (*Sus scrofa*);
- Capriolo (*Capreolus capreolus*);
- Daino (*Dama dama*);
- Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- Gazza (*Pica pica*);
- Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- Alzavola (*Anas crecca*);
- Beccaccino (*Gallinago gallinago*);
- Canapiglia (*Anas strepera*);
- Codone (*Anas acuta*);
- Fischione (*Anas penelope*);
- Folaga (*Fulica atra*);
- Frullino (*Lymnocyptes minimus*);
- Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
- Germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- Marzaiola (*Anas querquedula*);
- Mestolone (*Anas clypeata*);
- Moretta (*Aythya fuligula*);
- Moriglione (*Aythya ferina*);
- Porciglione (*Rallus aquaticus*);
- Allodola (*Alauda arvensis*);
- Quaglia (*Coturnix coturnix*);
- Colombaccio (*Columba palumbus*);
- Combattente (*Philomachus pugnax*);
- Pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- Beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- Merlo (*Turdus merula*);
- Cesena (*Turdus pilaris*);
- Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- Tordo sassello (*Turdus iliacus*).

I periodi di caccia per le diverse specie (riportati anche nella successiva in TABELLA 1 sono di seguito indicati:

- a) Colombaccio, Alzavola, Germano reale, Marzaiola: nei giorni **5, 6, 9, 12, 13 settembre 2026** secondo le modalità specificate nel paragrafo “Caccia in preapertura” e dal **20 settembre 2026 al 16 gennaio 2027**.
- b) Quaglia: nei giorni **12, 13 settembre 2026** dalle ore **07:00** alle ore **10:00** secondo le modalità specificate nel paragrafo “Caccia alla Quaglia in preapertura” e dal **20 settembre al 31 ottobre 2026**.
- c) Ghiandaia, Gazza, Cornacchia grigia: dal **20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027**.
- d) Lepre, Coniglio selvatico, Fagiano, Starna, Pernice rossa: dal **20 settembre al 6 dicembre 2026**:
 - per le specie Lepre, Fagiano e Starna la Regione, su proposta del Comitato di Gestione dell’ATC limita l’accesso al prelievo e/o riduce i termini temporali di prelievo nel rispettivo territorio di competenza gestionale;
 - **nelle AFV**, dove la Lepre e il Fagiano sono cacciabili su specifici piani di prelievo annuali, **la stagione venatoria per entrambe le specie termina mercoledì 30 dicembre 2026**.
- e) Coturnice: il prelievo della specie non è consentito ad eccezione dell’ATC MC 2 attraverso specifico Piano di gestione approvato dalla Regione secondo le disposizioni del Piano di Gestione Nazionale per la Coturnice approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
- f) Volpe: dal **20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027** secondo le modalità specificate nel paragrafo “Caccia alla Volpe”.
- g) Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Frullino, Porciglione, Folaga, Gallinella d’acqua: dal **20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027**.
- l) Merlo: dal **20 settembre al 31 dicembre 2026**.
- m) Allodola: dal **1 ottobre al 31 dicembre 2026**.
- n) Moretta: dal **15 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027** (il prelievo della Moretta è consentito ai soli cacciatori che siano in possesso di specifica abilitazione ottenuta a seguito di frequenza di apposito corso di formazione organizzato dal Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie - SDA AP/FM).
- o) Beccaccia: dal **1 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027** secondo le modalità specificate nel paragrafo “Caccia alla Beccaccia”.
- p) Moriglione: dal **20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027** secondo le modalità specificate nel paragrafo “Caccia al Moriglione”.
- q) Combattente: dal **20 settembre al 15 ottobre 2026** secondo le modalità specificate nel paragrafo “Caccia al Combattente”.
- r) Pavoncella: dal **1 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027** secondo le modalità specificate nel paragrafo “Caccia alla Pavoncella”.
- s) Cinghiale: dal **3 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027** nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica** con prelievo nelle forme collettive della braccata e della girata e in forma individuale (ad esclusione della caccia di selezione per la quale esiste specifica regolamentazione).

REGOLAMENTO DI CACCIA

Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili nei giorni e nelle modalità di seguito indicati:

- **SETTEMBRE 2026:** nei giorni fissi di sabato 5, domenica 6, mercoledì 9, sabato 12, domenica 13, domenica 20, mercoledì 23, sabato 26, domenica 27, mercoledì 30.
- **Dal 1 OTTOBRE 2026 al 31 GENNAIO 2027:** tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì.
- **Dal 1 OTTOBRE al 30 NOVEMBRE 2026:** la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica e in custodia e con la possibilità di utilizzare il cane per il recupero della selvaggina abbattuta.

NB: IL PRELIEVO DELLA SPECIE LEPRE, FAGIANO, STARNA, PERNICE ROSSA, CINGHIALE E CONIGLIO SELVATICO È CONSENTITO NELLE SOLE GIORNATE DI MERCOLEDÌ, SABATO E DOMENICA.

CACCIA IN PREAPERTURA

La caccia in preapertura nel mese di **SETTEMBRE** è consentita nei giorni, per le specie e negli orari come di seguito specificato:

GIORNI	SPECIE		ORARI
5 settembre	Colombaccio	Germano reale, Alzavola, Marzaiola	dalle 05:30 alle 12:00 dalle 17:00 alle 19:00
6 settembre			
9 settembre			
12 settembre			
13 settembre			
12 settembre	Quaglia (* si veda specifico paragrafo)		dalle 07:00 alle 10:00
13 settembre			

Nei giorni di preapertura (fatta eccezione per la caccia alla Quaglia regolamentata nel successivo paragrafo) si applicano le seguenti disposizioni di disciplina della caccia:

- l'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento, senza l'ausilio del cane, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale;
- è vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo;
- l'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di 12 ore dall'orario di caccia;
- l'occupazione dell'appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12 ore antecedenti l'apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezzora successiva all'orario di inizio dell'attività venatoria;
- è consentito l'utilizzo del cane esclusivamente per il recupero della selvaggina abbattuta obbligatoriamente con il fucile scarico e in custodia e per un massimo di trenta minuti dalla fine dell'orario di caccia;
- le disposizioni di cui alle lettere b, c, d, non si applicano nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agri-turistiche venatorie.

- DISCIPLINA SPECIFICA DELLA CACCIA -**CACCIA ALLA QUAGLIA IN PREAPERTURA**

Nei giorni **12 e 13 settembre 2026** è consentita la caccia alla **Quaglia** dalle ore **07:00** alle ore **10:00**, con l'uso del cane, esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme e di trebbiatura), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole e nei terreni lasciati a riposo (EFA), sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicai non da seme, a condizione che non si arrechino danni alle colture. Per queste giornate il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della Quaglia deve indossare obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbetto o pettorina o copricapo) di colore arancione, rosso o giallo.

- **Carniere massimo giornaliero: 5 quaglie/cacciatore.**
- **Carniere massimo stagionale: 25 quaglie/cacciatore.**

CACCIA AL MORIGLIONE

Per la caccia al **Moriglione** nella stagione venatoria 2026-2027 si applicano le disposizioni si applicano le seguenti disposizioni particolari derivanti dal Piano di gestione nazionale della specie:

- **Piano di prelievo massimo: 320 moriglioni.**
- **Periodo di caccia:** dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, con la limitazione alla sola forma da appostamento dal 20 al 31 gennaio 2027.
- **Orari di caccia:** negli orari di cui alla Tabella 2 "Orari di caccia 2026-2027".
- **Accesso al prelievo:** limitato esclusivamente ai soli cacciatori che accederanno alla specifica App e relativo sistema gestionale XCaccia-TVE Marche.
- **Carniere massimo giornaliero: 2 moriglioni/cacciatore.**
- **Carniere massimo stagionale: 10 moriglioni/cacciatore.**
- **Monitoraggio del prelievo:**
 - Il monitoraggio del prelievo avverrà attraverso la specifica App (XCaccia-TVE Marche-Prelievo Moriglione 2026-2027) e il sistema gestionale a questa correlato permetterà il monitoraggio in tempo reale dei prelievi per ogni giornata di caccia.
 - All'App potranno accedere tutti i cacciatori in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale e che hanno ritirato il "Tesserino venatorio regionale 2026-2027".
 - Tutti i cacciatori iscritti all'App sono obbligati a segnalare ogni prelievo di Moriglione contestualmente all'avvenuto abbattimento di ogni esemplare.
 - L'Amm.ne regionale in collaborazione con gli AA.TT.CC. regionali verificherà al termine di ciascuna giornata di caccia attraverso il sistema gestionale collegato all'App i prelievi realizzati e sospenderà il prelievo del Moriglione, fornendo tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori iscritti all'App. attraverso specifica notifica, al raggiungimento del piano di prelievo massimo di 320 moriglioni.

CACCIA ALLA PAVONCELLA

Per la caccia alla **Pavoncella** nella stagione venatoria 2026-2027 si applicano le disposizioni si applicano le seguenti disposizioni particolari derivanti dal Piano di gestione nazionale della specie:

- **Piano di prelievo massimo: 609 pavoncelle.**
- **Periodo di caccia:** dal 1 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, con la limitazione alla sola forma da appostamento dal 20 al 31 gennaio 2027.
- **Orari di caccia:** negli orari di cui alla Tabella 2 "Orari di caccia 2026-2027".
- **Accesso al prelievo:** limitato esclusivamente ai soli cacciatori che accederanno alla specifica App e relativo sistema gestionale XCaccia-TVE Marche.
- **Carniere massimo giornaliero: 5 pavoncelle/cacciatore.**
- **Carniere massimo stagionale: 20 pavoncelle/cacciatore.**
- **Monitoraggio del prelievo:**
 - il monitoraggio del prelievo avverrà attraverso la specifica App (XCaccia-TVE Marche-Prelievo Pavoncella 2026-2027) e il sistema gestionale a questa correlato permetterà il monitoraggio in tempo reale dei prelievi per ogni giornata di caccia.

- All'App potranno accedere tutti i cacciatori in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale e che hanno ritirato il "Tesserino venatorio regionale 2026-2027".
- Tutti i cacciatori iscritti all'App sono obbligati a segnalare ogni prelievo di Pavoncella contestualmente all'avvenuto abbattimento di ogni esemplare.
- L'Amm.ne regionale in collaborazione con gli AA.TT.CC. regionali verificherà al termine di ciascuna giornata di caccia attraverso il sistema gestionale collegato all'App i prelievi realizzati e sospenderà il prelievo della Pavoncella, fornendo tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori iscritti all'App. attraverso specifica notifica, al raggiungimento del piano di prelievo massimo di 609 pavoncelle.

CACCIA ALLA BECCACCIA

Per la caccia alla **Beccaccia** nella stagione venatoria 2026-2027 si applicano le seguenti disposizioni particolari:

- **Periodo di caccia:** dal 1 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027.
- **Orari di caccia:** la caccia alla Beccaccia **inizia un'ora dopo e termina un'ora prima** rispetto agli "ORARI DI CACCIA 2026-2027" indicati nella successiva **Tabella 2**.
- **Carniere massimo giornaliero a ottobre, novembre e dicembre: 3 beccacce/cacciatore.**
- **Carniere massimo giornaliero a gennaio: 2 beccacce/cacciatore.**
- **Carniere massimo stagionale: 20 beccacce/cacciatore.**

La caccia alla Beccaccia è **sospesa** al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni meteorologiche:

- mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 72 ore consecutive;
- presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. dopo 72 ore;
- presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare dopo 48 ore.

La sospensione della caccia alla Beccaccia viene attuata secondo la seguente catena operativa e di informazione:

- accertamento e segnalazione tramite il Servizio Agrometeo dell'ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche) delle condizioni suseposte;
- provvedimento di sospensione della caccia da parte del Dirigente della Struttura competente in materia faunistico-venatoria;
- comunicazione tempestiva della sospensione della caccia per le ragioni sopra indicate da parte del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie alle Amministrazioni provinciali, agli AA.TT.CC., alle Associazioni Venatorie Regionali ed agli Organi di informazione regionali che attivano efficienti meccanismi d'informazione per i cacciatori.

CACCIA AL COMBATTENTE

Per la caccia al **Combattente** nella stagione venatoria 2026-2027 si applicano le seguenti disposizioni particolari:

- **Periodo di caccia:** dal 20 settembre al 15 ottobre 2026.
- **Modalità di caccia e di accesso al prelievo:** il prelievo del Combattente è consentito esclusivamente ai cacciatori che praticano la forma di caccia da appostamento fisso (Tipo B).
- **Carniere massimo giornaliero: 3 combattenti/cacciatore.**
- **Carniere massimo stagionale: 12 combattenti/cacciatore.**

CACCIA ALLA VOLPE

La caccia alla Volpe potrà essere svolta nel periodo compreso dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 nelle seguenti forme:

- prelievo in forma vagante o da appostamento da parte del singolo cacciatore;
- caccia in squadre organizzate, formate da un massimo di n. 12 cacciatori, con l'ausilio di un massimo di n. 6 cani da seguita;
- prelievo con arma a canna rigata dotata di ottica di mira.

TABELLA 1

SPECIE	PERIODI DI CACCIA 2026-2027													
	Settembre		Ottobre			Novembre			Dicembre			Gennaio		
Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Marzaiola	5, 6, 9, 12, 13	20											16	
Quaglia	12, 13	20			31									
Lepre		20							6	30 nelle AFV				
Fagiano		20							6	30 nelle AFV				
Coniglio selvatico		20							6					
Pernice rossa		20							6					
Starna		20							6					
Coturnice	caccia consentita solo nell'ATC MC 2 su specifico Piano di gestione													
Cornacchia grigia		20												31
Gazza		20												31
Ghiandaia		20												31
Volpe		20												31
Merlo		20								31				
Tordo bottaccio		20												31
Cesena		20												31
Tordo sassello		20												31
Folaga		20												31
Gallinella d'acqua		20												31
Porciglione		20												31
Beccaccino		20												31
Frullino		20												31
Canapiglia		20												31
Codone		20												31
Fischione		20												31
Mestolone		20												31
Moriglione		20												31
Moretta					15									31
Combattente		20			15									
Allodola					1						31			
Beccaccia					1									31
Pavoncella					1									31
Cinghiale					1									31

L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati in Tabella 2

TABELLA 2

ORARI DI CACCIA 2026-2027	
settembre	dal 2 al 13: come da orari di preapertura
	dal 20 al 30: dalle ore 06:00 alle ore 19:15
ottobre	dall'1 al 15: dalle ore 06:00 alle ore 19:00
	dal 16 al 25 (termine ora legale): dalle ore 06:00 alle ore 18:30
	dal 26 (inizio ora solare) al 31: dalle ore 05:30 alle ore 17:15
novembre	dall'1 al 15: dalle ore 05:30 alle ore 17:15
	dal 16 al 30: dalle ore 05:50 alle ore 17:00
dicembre	dal 2 al 14: dalle ore 06:00 alle ore 16:40
	dal 16 al 31: dalle ore 06:00 alle ore 16:45
gennaio	dal 2 al 14: dalle ore 06.00 alle ore 17:15
	dal 16 al 31: dalle ore 05:50 alle ore 17:45

NOTA BENE:

LA CACCIA ALLA BECCACCIA INIZIA UN'ORA DOPO E TERMINA UN'ORA PRIMA RISPETTO AGLI ORARI SOPRA INDICATI

Nella stagione venatoria 2026-2027 è consentito a ciascun cacciatore abbattere le specie cacciabili nel numero di seguito indicato

TABELLA 3

CARNIERI GIORNALIERI E STAGIONALI 2026-2027		
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
Lepre comune	1	8 (limite non applicato nelle AFV)
Coniglio selvatico	2	
Fagiano	2	
Starna	2	
Pernice rossa	2	
Coturnice	secondo quanto stabilito con il Piano di Gestione della specie	
Tortora selvatica	5	15
Colombaccio	10	
	15 dal 1 ottobre al 15 novembre	
Quaglia	5	25
Allodola	10	50
Beccaccia	3 nei mesi di ottobre, novembre, dicembre	20
	2 nel mese di gennaio	
Beccaccino	8	40
Frullino	8	
Pavoncella	5	20
Folaga	8	
Gallinella d'acqua	8	
Porciglione	8	
Germano reale	8	
Alzavola	8	
Marzaiola	8	
Canapiglia	8	
Fischione	8	
Moretta	8	
Moriglione	2	10
Mestolone	8	40
Codone	5	25
Combattente	3	12
Merlo	25	
Tordo bottaccio	25	
Tordo sassello	25	200
Cesena	25	200
Ghiandaia	25	
Cornacchia grigia	25	
Gazza	25	
Volpe	25	
Cinghiale	5	

VALICHI MONTANI INTERESSATI DALLE ROTTE DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21, comma 3 della Legge n. 157/92 la Regione Marche dispone il divieto di esercizio venatorio, per una distanza di 1.000 metri dagli stessi, sui seguenti valichi interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna:

A. Bocca Trabaria.

B. Passo Carosina.

C. Fossato di Vico.

La cartografia in scala 1:25.000 che individua i suddetti valichi e l'area posta in divieto di esercizio venatorio è presentata nell'Allegato C così come segnalata tramite tabellazione realizzata dagli A.A.T.T.C.C. interessati.

CACCIA AL CINGHIALE

Ai sensi della L.R. 7/95 e del R.R. n. 3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme: braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.

Prelievo del Cinghiale nella forma della braccata e della girata

Oltre a quanto stabilito nel R.R. n. 3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

Prelievo del Cinghiale in forma individuale

Il prelievo venatorio in forma individuale è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis del R.R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

Oltre a quanto stabilito nel R. R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

Il prelievo può essere esercitato solo con fucile ad anima liscia. È fatto comunque divieto, a coloro che esercitano la caccia al Cinghiale, di utilizzare e detenere durante l'attività di prelievo munizioni spezzate.

Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio in forma individuale deve indossare un capo di abbigliamento di colore arancione, rosso o giallo.

Prelievo del Cinghiale in forma occasionale

Il prelievo in forma occasionale, senza l'ausilio del cane da seguita, è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis R. R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

Il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti.

Caccia di selezione

Il prelievo in forma selettiva del Cinghiale e dei Cervidi viene disciplinato dallo specifico calendario 2026-2027 sulla base delle disposizioni previste dall'art. 11-quaterdecies comma 5 della L. 248/2005.

FORMA DI CACCIA PRESCELTA (OPZIONE)

L'esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell'opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 (vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione all'esercizio venatorio. L'eventuale variazione dell'opzione per la forma di caccia prescelta deve essere comunicata alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (A.T.C.)

Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l'esercizio venatorio alla Lepre, al Fagiano, alla Starna, alla Coturnice (qualora consentito), alla Pernice rossa, agli Ungulati e, ovviamente, alle specie migratrici.

In relazione all'indice di densità venatoria massima, determinato dalla Regione per ciascun ATC, l'esercizio venatorio alle specie sopracitate può essere svolto previo pagamento della quota stabilita dall'ATC dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 4.

Ai fini dell'esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse Lepre, Fagiano, Starna, Coturnice, Pernice rossa e Ungulati, ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. 7/95, in tutti gli ATC istituiti nella Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un ATC.

TESSERINO DI CACCIA

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell'art. 29 della legge regionale sulla caccia.

Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite l'Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di gestione di ogni ATC provvede a compilare la parte anagrafica del cacciatore e a consegnare, ad ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia per coloro che sono in regola con le norme di iscrizione.

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso con una crocetta (X) o un punto (.), in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, le seguenti informazioni sul foglio relativo al giorno di caccia: il giorno; il mese; l'ATC prescelto; se caccia in Azienda Faunistico Venatoria; se caccia in Azienda Agri-Turistica Venatoria; se caccia fuori Regione e la forma di caccia; se utilizza le due giornate aggiuntive da appostamento (02 ottobre - 30 novembre); se caccia il Cinghiale.

Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria, dopo gli abbattimenti accertati. Per la Lepre, il Fagiano e la Starna deve essere indicato anche il relativo sesso. Qualora i capi della specie Beccaccia e di fauna stanziale, con esclusione della Volpe e del Cinghiale, vengano depositati, si deve apporre un cerchio (o) intorno alla rispettiva crocetta o punto (.).

I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l'esercizio venatorio, devono essere in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di iscrizione all'ATC prescelto nella Regione Marche. Gli stessi, possono prelevare le specie di selvaggina, se consentite anche nella regione di provenienza, nei periodi stabiliti dai rispettivi calendari.

La Giunta regionale determina il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche, regolamentandone l'accesso. I dati risultanti sono comunicati ad ogni singolo ATC.

Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino, la Giunta regionale provvede a trasmettere all'Organo della Repubblica stessa un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.

I cacciatori debbono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie, all'ATC il tesserino di caccia entro il giorno 01/03/2027.

ALLENAMENTO ED USO DEI CANI

L'allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche, nei seguenti periodi:

- dal 16 al 31 agosto: tutti giorni con esclusione del martedì e venerdì dalle ore 06:00 alle ore 20:00;
- nel mese di settembre: nelle sole giornate del 3, 7, 10 dalle ore 06:00 alle ore 19:30;
- nel mese di gennaio: il sabato e la domenica dalle 06:00 alle 14:00.

L'allenamento è consentito sulle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme e di trebbiatura), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole e nei terreni lasciati a riposo (EFA), nei calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si arrechi danno alle colture. È comunque vietato a meno di 200 metri dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Per l'allenamento e l'esercizio venatorio ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente non più di due cani o non più di sei cani segugi; ogni squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi razza e categoria, compresi i meticci.

Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l'allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La Giunta Regionale, sentiti gli ATC, individua le località idonee allo scopo e gli orari giornalieri.

USO, ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEL FALCO

Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria. La Regione Marche, previa verifica di idoneità, può individuare aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei falchi e definire gli eventuali criteri di funzionamento.

AREE DI RISPETTO

Le aree di rispetto funzionali all'incremento della fauna stanziale previste dall'art.10 bis della L.R. 7/95 e regolamentate dalla D.G.R. n. 951 del 09/07/2018 sono delimitate e segnalate da apposite tabelle con colore di fondo giallo e scritta nera, riportante la dicitura "AREA DI RISPETTO - CACCIA REGOLAMENTATA - L.R. 7/95 ART. 10 BIS".

L'accesso alle Aree di Rispetto è consentito a tutti gli iscritti all'ATC di riferimento nel rispetto delle modalità contenute nel Piano di Gestione.

Pertanto, ogni cacciatore è tenuto ad assumere presso l'ATC dove territorialmente insiste l'Area di rispetto, le necessarie informazioni per l'eventuale esercizio venatorio.

AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE e AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario.

Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.

Il prelievo venatorio delle specie migratorie nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentito solamente ai proprietari e conduttori di fondi compresi nell'azienda stessa, ai sensi dell'art.17 del R.R. 41/95 e s.m.i., ed è assoggettato alle prescrizioni di tempo e di capi stabiliti dal presente calendario venatorio.

DIVIETI e LIMITAZIONI

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e limitazioni:

- abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché loro parti o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta eccezione per Germano reale, Pernice rossa, Pernice sarda, Starna, Fagiano, Colombaccio;
- l'uso di bocconi avvelenati;
- cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. È comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri, ad esclusione della Beccaccia, negli specchi d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri 50 dalle relative rive o argini;
- cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;
- cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai, terreni in imboscamento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;
- cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma 1, L. 353/2000);
- è vietata la caccia da appostamento in qualsiasi forma al Beccaccino;
- è vietata la posta alla Beccaccia;
- nelle Aree della Rete Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione:
 - della caccia da appostamento fisso e temporaneo e nella forma vagante nelle sole giornate di sabato e domenica;
 - della caccia agli Ungulati selvatici.
- **durante l'esercizio venatorio è vietato usare, detenere o trasportare a bordo di veicoli di qualunque genere, per raggiungere il luogo di caccia, visori notturni e termici per la ricerca della fauna selvatica, fatte salve le attività consentite dalla legge, autorizzate dalla Regione, le attività di controllo e di prelievo della specie Cinghiale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale.**

Relativamente al munizionamento nelle zone umide si fa riferimento a quanto disposto dalla L. 136 del 09 ottobre 2023 che modifica la L. 157/92 e dal REGOLAMENTO (UE) 2021/57 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2021.

Ai fini della conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazioni di cacciatori con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione Marche (fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna), il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 20 settembre 2026.

Tale disposizione non si applica per i cacciatori residenti fuori regione che praticano la caccia al Cinghiale nella forma della braccata o della girata e che risultano regolarmente iscritti in una squadra marchigiana.

Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo 01 ottobre - 15 novembre 2026.

SANZIONI

Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.

RETE NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono applicate tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, così come riportate nell'allegato B.

Si ricorda che nei siti Rete Natura 2000:

- la caccia in preapertura è vietata;
- nel mese di gennaio è vietato l'esercizio dell'attività venatoria, con l'eccezione:
 - della caccia da appostamento fisso e temporaneo e nella forma vagante nelle sole giornate di sabato e domenica;
 - della caccia agli Ungulati selvatici.

Allegato B**PRESCRIZIONI SITO SPECIFICHE DERIVANTI DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AL PIANO FAUNISTICO VENATORIO, RECEPITE NEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2026-2027**

Le seguenti prescrizioni sito specifiche sono state individuate sulla base dei contenuti nella Banca dati Natura 2000 Marche e degli elementi rilevati in fase istruttoria, indicati nell'omonimo documento, con particolare riguardo agli indirizzi precauzionali per:

- le specie avifaunistiche non oggetto di prelievo venatorio nidificanti a terra, in riferimento all'allenamento e addestramento dei cani da caccia e alle gare cinofile;
- i rapaci necrofagi occasionali, alcuni galliformi e columbiformi, l'avifauna acquatica e il Lupo in riferimento alle problematiche determinate dall'uso di munizioni contenenti piombo;
- i rapaci rupicoli, con riferimento alla caccia da appostamento fisso o da altane;
- le specie acquatiche non cacciabili, con riferimento al rischio di confusione con le specie cacciabili dell'avifauna acquatica e alla riduzione del disturbo venatorio e di quello arrecato dall'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia e dalle gare cinofile;
- la fauna non oggetto di prelievo e la presenza di habitat potenziali per l'Orso marsicano, con riferimento al disturbo venatorio della caccia collettiva al cinghiale;
- le specie avifaunistiche SPEC1 segnalate nei siti Natura 2000 delle Marche.

Le seguenti prescrizioni sito specifiche, inoltre, fanno salvi i divieti e le norme preesistenti, nonché le autorizzazioni, i rinnovi o gli altri provvedimenti, legati all'attività venatoria della stagione 2026-2027, per i quali sia stato precedentemente espresso un parere positivo di Valutazione di incidenza.

Prescrizioni valide per tutti i siti Natura 2000 della Regione Marche

In tutti i siti della rete Natura 2000 della Regione Marche:

- la caccia in preapertura è vietata;
- nel mese di gennaio è vietato l'esercizio dell'attività venatoria, con l'eccezione:
 - della caccia da appostamento fisso e temporaneo e nella forma vagante nelle sole giornate di sabato e domenica;
 - della caccia agli Ungulati selvatici.

- è obbligatorio il recupero di tutte le prede abbattute entro la stessa giornata venatoria;
- è vietata la caccia alla Coturnice (*Alectoris graeca*), fatto salvo laddove predisposto opportuno Piano di Gestione.

Prescrizioni sito-specifiche

ZSC IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello; ZPS IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 metri dai nidi di rapaci rupicoli.

ZSC IT5310014 Valle Avellana; ZSC IT5310012 Montecalvo in Foglia; ZPS IT5310025 Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Tottavilla, Succiacapre e Ortolano, specie nidificanti a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra il 1 novembre 2026 e il 31 gennaio 2027, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica l'attività venatoria può essere praticata esclusivamente dall'1 ottobre 2026 (apertura), il termine della stagione venatoria è fissato al 16 gennaio 2027 per Germano reale, Alzavola, Marzaiola e al 31 gennaio 2027 per Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino, in modo da evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.

ZSC IT5310006 Colle S. Bartolo; ZSC IT5310007 Litorale della baia del Re; ZPS IT5310024 Colle S. Bartolo e litorale pesarese

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica l'attività venatoria può essere praticata esclusivamente dall'1 ottobre 2026 (apertura), il termine della stagione venatoria è fissato al 16 gennaio 2027 per Germano reale, Alzavola, Marzaiola e al 31 gennaio 2027 per Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino, in modo da evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.

ZSC IT5310008 Corso dell'Arzilla

Nella ZSC:

- per la presenza di Ortolano, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2026 e il 31 gennaio 2027, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica l'attività venatoria può essere praticata esclusivamente dall'1 ottobre 2026 (apertura), il termine della stagione venatoria è fissato al 16 gennaio 2027 per Germano reale, Alzavola, Marzaiola e al 31 gennaio 2027 per Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino, in modo da evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.

ZSC IT5310009 Selva di S. Nicola

Nella ZSC:

- per la presenza di Ortolano, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2026 e il 31 gennaio 2027, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

ZSC IT5310013 Mombaroccio; ZPS IT5310027 Mombaroccio e beato Sante

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Tottavilla, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato

l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;

- L'attività venatoria da appostamento fisso è consentita a far termine dal 1° ottobre

ZSC IT5310015 *Tavernelle sul Metauro* e ZPS IT5310028 *Tavernelle sul Metauro*

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Succiapapre e Ortolano, specie nidificanti a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2026 e il 31 gennaio 2027, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica l'attività venatoria può essere praticata esclusivamente dal 1 ottobre 2026 (apertura) e il termine della stagione venatoria è fissato al 16 gennaio 2027 per Germano reale, Alzavola, Marzaiola e al 31 gennaio 2027 per Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino, in modo da evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.

ZPS/ZSC IT5310022 *Fiume Metauro da Pian di Zucca alla foce*

Nella ZPS/ZSC:

- È vietata la caccia agli anatidi nelle aree indicate in cartografia (Lago Vitali, Mirror Lake e Lago di Tau). È inoltre vietata la caccia in forma vagante in una fascia di 200 m intorno al Lago Vicini e allo Stagno Urbani. (Azione 14 del Piano di Gestione di cui alla DGR 713/2024 allegato E)

Gli ambiti di divieto sono riportati nella successiva figura 1;

- per la presenza di Ortolano, specie nidificanti a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2026 e il 31 gennaio 2027, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica l'attività venatoria può essere praticata esclusivamente dal 1 ottobre 2026 (apertura) e il termine della stagione venatoria è fissato al 16 gennaio 2027 per Germano reale, Alzavola, Marzaiola e al 31 gennaio 2027 per Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino, in modo da evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.



Figura 1 – Ambiti di divieto di caccia agli anatidi e in forma vagante

ZSC IT5310016 Gola del Furlo; ZPS IT5310029 Furlo

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5310010 Alpe della luna – Bocca Trabaria

Nella ZSC:

- per la presenza di Tottavilla e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

ZSC IT5310017 Monte Nerone - Gola di Gorgo a Cerbara; ZPS IT5310030 Monte Nerone e Monti di Montiego

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZPS/ZSC IT5310011 Bocca Serriola

Nella ZPS/ZSC:

- per la presenza di Succiacapre, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2026 e il 31 gennaio 2027, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

ZPS/ZSC IT5310018 Serre del Burano

Nella ZPS/ZSC:

- per la presenza di Tottavilla, specie nidificante a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

ZSC IT5310019 Monte Catria – Monte Acuto; ZPS IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto, Monte della Strega

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5320001 Monte lo Spicchio, Monte Columeo e Valle di S. Pietro; ZPS IT5320018 Monte Cucco e Monte Columeo

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5320004 Gola della Rossa; ZPS IT5320017 Gola della Rossa e di Frasassi

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro e Ortolano, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare; ZSC IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo

Nelle ZSC, intero territorio esterno al Parco naturale:

- è fatto divieto di svolgimento dell'attività venatoria nelle porzioni del sito esterne al perimetro del Parco Naturale Regionale del Conero, ovvero affioramenti rocciosi, scogliere marine e rade di bassa marea, per la fragilità degli ecosistemi marini e l'importanza di tali aree per la sosta dell'avifauna migratrice.

ZPS IT5320016 Valle Scappuccia

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla e Ortolano, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli.

ZSC IT5320010 Monte Maggio – Valle dell'Abbadia

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Succiacapre, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2026 e il 31 gennaio 2027, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5320011 Monte Puro – Rogedano – Valleremita; ZSC IT5330009 Monte Giuoco del pallone – Monte Cafaggio; ZPS IT5330026 Monte Giuoco del pallone

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- dal 23 al 31 gennaio 2027, la caccia al cinghiale in braccata può essere praticata

solamente da squadre composte da un numero massimo di 20 cacciatori, con mute di cani che non superino le 6 unità in campo;

- dal 23 al 31 gennaio 2027, è consentita non più di 1 azione di battuta per sito di caccia;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5320012 Valle Vite – Valle dell'Acquarella

Nella ZSC esterna al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro e Succiapapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5320013 Faggeto di S. Silvestro

Nella ZSC:

- per la presenza di Succiapapre, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2026 e il 31 gennaio 2027, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

ZSC IT5320014 Monte Nero e Serra Santa

Nella ZSC:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro e Ortolano, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5330015 Monte S. Vicino; ZPS IT5330025 Monte S. Vicino e Monte Canfairo

Nella ZPS e nella ZSC, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5320008 Selva di Castelfidardo

Nella ZSC:

- Per la presenza di Succiacapre, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2026 e il 31 gennaio 2027, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

ZSC/ZPS IT5320009 Fiume Esino in località Ripabianca

Nella ZPS /ZSC esterna alla Riserva:

- Per la presenza di Ortolano, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2026 e il 31 gennaio 2027, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- Nella porzione del sito Natura 2000 esterna al confine della Riserva Naturale, è vietata la caccia per le seguenti specie: Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino;
- È vietato introdurre cani nelle aree ad elevato valore ecologico esterne alla Riserva Naturale (**Figura**).




Figura 2: ZSC IT5320009: aree ad elevato valore ecologico esterne alla Riserva Naturale, in cui è fatto divieto di introdurre cani
(Azione 9 - Piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320009)

ZSC IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta (versante occidentale); ZSC IT5330003 Rio Terro; ZSC IT5330005 Monte Castelmarcardo – Tre Santi; ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;

- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- dal 23 al 31 gennaio 2027, la caccia al cinghiale in braccata può essere praticata solamente da squadre composte da un numero massimo di 20 cacciatori, con mute di cani che non superino le 6 unità in campo;
- dal 23 al 31 gennaio 2027, è consentita non più di 1 azione di battuta per sito di caccia.
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5330011 Monte Letegge – Monte d’Aria; ZSC IT5330016 Gola di S. Eustachio; ZPS IT5330027 Gola di S. Eustachio, Monte d’Aria e Monte Letegge

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5340015 Montefalcone Appennino – Smerillo

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla, specie nidificante a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli.

ZSC IT5330010 Piana di Pioraco

Nella ZSC:

- per la presenza di Tottavilla e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;

- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica l'attività venatoria può essere praticata esclusivamente dall'1 ottobre 2026 (apertura), il termine della stagione venatoria è fissato al 16 gennaio 2027 per Germano reale, Alzavola, Marzaiola e al 31 gennaio 2027 per Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino, in modo da evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.

ZSC IT5330012 *Macchia di Montenero*

Nella ZSC:

- per la presenza di Tottavilla e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

ZSC IT5330013 *Macchia delle Tassinete*

Nella ZSC:

- per la presenza di Succiacapre, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2026 e il 31 gennaio 2027, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

ZSC IT5330014 *Fonte delle Bussare*

Nella ZSC:

- per la presenza di Succiacapre e Ortolano, specie nidificanti a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2026 e il 31 gennaio 2027, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

ZSC IT5330018 *Gola di Pioraco*; ZSC IT5330019 *Piani di Montelago*; ZSC IT5330020 *Monte Pennino – Scurosa*; ZPS IT5330028 *Valle Scurosa, Piani di Montelago, Gola di Pioraco*

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli.
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni

singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5330021 *Boschetto a tasso presso Montecavallo*; ZSC IT5330022 *Montagna di Torricchio*; ZSC IT5330023 *Gola della Valnerina – Monte Fema*; ZPS IT5330030 *Valnerina, Montagna di Torricchio, Monti Fema e Cavallo*

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- dal 23 al 31 gennaio 2027, la caccia al cinghiale in braccata può essere praticata solamente da squadre composte da un numero massimo di 20 cacciatori, con mute di cani che non superino le 6 unità in campo;
- dal 23 al 31 gennaio 2027, è consentita non più di 1 azione di battuta per sito di caccia;
- Ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5330024 *Selva dell'Abbadia di Fiastra*

Nella ZSC esterna al perimetro della Riserva naturale:

- per la presenza di Ortolano, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2026 e il 31 gennaio 2027, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica l'attività venatoria può essere praticata esclusivamente dall'1 ottobre 2026 (apertura) il termine della stagione venatoria è fissato al 16 gennaio 2027 per Germano reale, Alzavola, Marzaiola e al 31 gennaio 2027 per Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino, in modo da evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.

ZPS/ZSC IT5340001 *Litorale di Porto d'Ascoli*

Nella ZPS/ZSC esterna alla Riserva naturale:

- è fatto divieto di svolgimento dell'attività venatoria nelle porzioni del sito esterne al perimetro della Riserva naturale della Sentina, ovvero rade di bassa marea, affioramenti rocciosi e scogliere marine, per la fragilità degli ecosistemi marini e l'importanza di tali aree per la sosta dell'avifauna migratrice.

ZSC IT5340002 *Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone*

Nella ZSC:

- per la presenza di Ortolano, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2026 e il 31 gennaio 2027, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

ZSC IT5340003 *Monte dell'Ascensione*; ZPS IT5340021 *Monte dell'Ascensione*

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli.

ZPS/ZSC IT5340004 *Montagna dei Fiori*

Nella ZPS intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5340005 *Ponte d'Ari*

Nella ZSC:

- per la presenza di Succiacapre, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al

di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2026 e il 31 gennaio 2027, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

ZSC IT5340015 Montefalcone Appenino - Smerillo

Nella ZSC:

- per la presenza di Tottavilla, specie nidificante a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli.

ZSC IT5340006 Lecceto d'Acquasanta

Nella ZSC:

- per la presenza di Tottavilla e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica l'attività venatoria può essere praticata esclusivamente dall'1 ottobre 2026 (apertura), il termine della stagione venatoria è fissato al 16 gennaio 2027 per Germano reale, Alzavola, Marzaiola e al 31 gennaio 2027 per Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino, in modo da evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.

ZSC IT5340011 Monte Ceresa

Nella ZSC:

- dal 2 al 31 gennaio 2027 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5340018 Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta

Nella ZSC al perimetro del Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla e Succiacapre, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica l'attività venatoria può essere praticata esclusivamente dall'1 ottobre 2026 (apertura), il termine della stagione venatoria è fissato al 16 gennaio 2027 per Germano reale, Alzavola, Marzaiola e al 31 gennaio 2027 per Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino, in modo da evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.


SIC IT5340022 Costa del Piceno - San Nicola a mare

Nel SIC:

- per la fragilità degli ecosistemi costieri e l'importanza degli affioramenti rocciosi (scogliere) e delle rade di bassa marea come punti di sosta dell'avifauna migratrice, è fatto divieto di svolgimento dell'attività venatoria all'interno sito.

Allegato C

TAVOLE CARTOGRAFICHE 1:25.000 DEI VALICHI INTERESSATI DALLE ROTTE DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA (Bocca Trabaria, Passo Carosina, Fossato di Vico) POSTI IN DIVIETO DI ESERCIZIO VENATORIO PER UNA DISTANZA DI 1.000 METRI DAGLI STESSI A PARTIRE DALLA STAGIONE VENATORIA 2021-2022.



VALICO PASSO CAROSINA

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 504

Disposizioni per la redazione del Bilancio d'esercizio 2025 degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni per la redazione del Bilancio d'esercizio 2025 degli Enti del SSR, e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i, di cui agli Allegati A e B;
2. di destinare al finanziamento degli investimenti 2025 l'utile 2021-2022-2023 della gestione sanitaria accentrata (GSA) per complessivi Euro 2.718.359,05, come definito nell'Allegato A;
3. di stabilire che la copertura finanziaria della presente deliberazione, complessivamente pari ad Euro 32.470.205,81, è garantita dalle seguenti disponibilità, specificate in dettaglio nel documento istruttorio e nell'attestazione di copertura finanziaria:
 - Euro 12.889.931,57, disponibilità a valere del Bilancio 2026/2028, esercizio 2026, residui da stanziamento 2025 dei capitoli 2130110970, 2130110971, 2130110972, 2130110969, del Fondo Sanitario Indistinto 2025;
 - Euro 3.347.200,76, disponibilità a valere del Bilancio 2026/2028, esercizio 2026, residuo da stanziamento n. 13578/2025 del capitolo 2130111212, relativo alle risorse del ripiano dei tetti di spesa dei dispositivi medici 2015-2018;
 - Euro 1.150.938,80, disponibilità del Bilancio 2026/2028, esercizio 2026, residuo da stanziamento n. 7103/2014 del capitolo 2130111430;
 - Euro 12.363.775,63, disponibilità del capitolo 2130520619 del Bilancio 2026/2028, annualità 2026;
 - Euro 2.718.359,05 disponibilità del Bilancio 2026/2028, esercizio 2026, residui da stanziamento dei capitoli 2130110630 e 2130120046, relativi all'utile GSA;

Trattasi di risorse afferenti capitoli del perimetro sanitario per i quali si applica il titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. Tali risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dal presente atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale iden-

tificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i./siope.

4. di demandare al Direttore del Dipartimento Salute, al Direttore del Dipartimento Programmazione integrata, UE e risorse finanziarie, umane e strumentali, e ai dirigenti delle strutture competenti per materia gli adempimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione, come dettagliato nell'Allegato A;
5. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Programmazione integrata, UE e risorse finanziarie, umane e strumentali alla regolazione contabile conseguente alla destinazione dell'utile di cui al precedente punto 2.

AVVISO

**L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it**

Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 505

Articoli 4, comma 3, lettere b) ed e) e 14, comma 2, della L.R. n. 18/2021 - Parziali modifiche alle deliberazioni n. 381/2025, n. 682/2025 e n. 242/2026, con riferimento alle strutture dirigenziali e non dirigenziali istituite nell'ambito del Dipartimento Sviluppo economico della Giunta regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di modificare parzialmente le deliberazioni n. 381/2025 e n. 242/2026, con riferimento alla Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, nell'ambito del Dipartimento Sviluppo economico, nei termini di cui all'allegato A alla presente deliberazione e, in particolare mediante:
 - lo spostamento delle competenze in materia di caccia e pesca alla Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, nonché in materia di agricoltura riferite ai territori di Ascoli Piceno e Fermo, al Settore Agroambiente e forestazione - SDA Ancona;
 - la ridenominazione del Settore Agroambiente e forestazione - SDA Ancona in Agroambiente e forestazione - SDA Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, confermandone la fascia economica Settore 1;
- di modificare parzialmente, per l'effetto delle modifiche organizzative di cui al punto precedente, le deliberazioni n. 682/2025 e n. 242/2026, ricollocando le posizioni di Elevata Qualificazione come da allegato B al presente atto, confermandone la tipologia, la graduazione e la titolarità ai relativi responsabili;

- di stabilire che il restante personale coinvolto dalle modifiche organizzative di cui alla presente deliberazione verrà riassegnato con successivo atto del direttore del Dipartimento Sviluppo economico, secondo quanto stabilito dall'articolo 16, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 18/2021;
- di incaricare il Segretario generale di revocare l'interpello indetto per il Settore Agroambiente e forestazione - SDA Ancona e per il Settore Politiche faunistico venatorie - SDA AP/FM;
- di incaricare, altresì, il Segretario generale di attivare l'interpello per il Settore Agroambiente e forestazione - SDA Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, istituito nell'ambito del Dipartimento Sviluppo economico, all'interno della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, unitamente all'interpello per l'incarico dirigenziale relativo al Settore Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di Stato, nell'ambito del Dipartimento Programmazione integrata, UE e Risorse finanziarie, umane e strumentali, all'interno della Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali;
- di stabilire che l'operatività delle modifiche organizzative coinciderà con la decorrenza degli incarichi dirigenziali, all'esito degli interpellati di cui al punto che precede.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di pubblicazione.

Dovranno essere inviati:

- *per e-mail al seguente indirizzo*
ufficio.bollettino@regione.marche.it

referenti Ufficio Pubblicazione BUR:

Avv. Carmen Ciarrocchi

Maurizio Vecchio

Tiziana Capotondi

- *per pec al seguente indirizzo:*
regione.marche.protocolliunata@emarche.it

Editore:
REGIONE MARCHE
AUT. TRIBUNALE ANCONA
N. 23/1971
Direttore responsabile:
Dott. PIETRO TAPANELLI.

GLI ENTI LOCALI E TERRITORIALI DEVONO INSERIRE I PROPRI ANNUNCI NEL SITO:

<http://bur.regionemarche.it>

Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:
<http://www.regionemarche.it/bur>

Stampa: EDIPRESS sas
ARIANO IRPINO (AV)